

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI FONTANELLA

COMUNE DI BARBATA

PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2024

ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Fontanella e del Comune di Barbata da espletarsi a patti, termini, modalità e condizioni di seguito specificati e nel rispetto delle disposizioni fissate dal D.Lgs. 209/2005 e sue integrazioni e modificazioni (*Codice delle assicurazioni private*).

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

L'incarico, di durata di anni quattro, avrà decorrenza dal 01/07/2020.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker affidatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dei Comuni di Fontanella e Barbata, con le modalità operative, come indicato nel presente capitolato.

Dovrà, inoltre, collaborare con il broker attualmente incaricato per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'Amministrazione.

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al R.U.I. di cui al D.Lgs. 209/2005.

ART. 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il broker affidatario si impegna a fornire, ad ogni Ente, supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività di ogni Ente;
- b) analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi di ogni Ente in base alle loro effettive e molteplici esigenze;
- c) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d) effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle condizioni economiche praticate per le diverse tipologie contrattuali di polizza;
- e) collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti che saranno stipulati e sia per quelli già in essere;
- f) gestione per conto di ogni Ente di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure di affidamento, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- g) assistenza e gestione dei sinistri attivi e passivi riferiti alle polizze assicurative di ogni Ente, compresi quelli già verificatisi e pendenti alla data di affidamento del servizio;

- h) riscossione dei premi assicurativa e successiva trasmissione degli stessi alle compagnie assicurative entro i termini necessari a garantire ad ogni Ente la continuità della copertura assicurativa;
- i) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- j) espletamento del servizio con impiego di mezzi e risorse propri, in numero adeguato ad assicurare sempre una puntuale assistenza ad ogni Ente. E' prevista anche la presenza di un numero illimitato del Broker presso la sede municipale su richiesta di ogni Enti o del broker stesso;
- k) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari di ogni Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi. L'offerta tecnica presentata in sede di gara integra a tutti gli effetti i contenuti minimi della prestazione e gli obblighi del Broker previsti dal presente capitolato speciale d'appalto.

ART. 4- OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico nell'interesse di ogni Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Pertanto, esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità di ogni Ente;
- dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività di ogni Ente,
- non potrà in alcun modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti da ogni Ente. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del c.c.

Sono a carico del Broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Ogni Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici. Restano a capo di ogni Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di ogni Ente, né è in grado d'impegnare in alcun modo gli Enti se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker trasmette ad ogni Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Il Broker di obbliga a versare i premi alle compagnie stesse, al fine di garantire ad ogni Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché rilasciare ad a ogni Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili agli Enti gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modifica delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti e dei responsabili preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'affidamento di cui al presente capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 19.

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

Gli Enti si impegnano a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 8 - PREROGATIVE DELL'ENTE

E' facoltà dell'Ente, a suo insindacabile giudizio, di avvalersi del Broker per tutte o anche solo per alcune delle prestazioni indicate nell'art. 3.

L'Ente si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possono ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker.

Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

ART. 10 - REFERENTE DEL BROKER

Il broker si obbliga a designare un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico per gli Enti per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dagli Enti, eventualmente anche recandosi personalmente presso le sedi di questi ultimi.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica).

ART. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

Gli Enti si riservano, a proprio insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al Broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo mail-pec, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/05 o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito, ovvero in caso di cessione dell'azienda, di concordato preventivo, di stato dimoratoria o di conseguente atto di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

Art. 12 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Ogni Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Art. 13 - COMPENSI DEL BROKER

I compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dagli Enti al Broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie di assicurazione, si dà e si prende atto che l'entità dei compensi provvigionali posti a carico delle suddette compagnie dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dal Comune con l'assistenza del Broker e, comunque, detti compensi non potranno superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara per l'appalto del servizio.

Art. 14 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi verrà effettuato da ogni Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

Il Broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto di ogni Ente, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire ad ogni Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.

Non sono imputabili agli Enti gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

ART. 15 - ONERI FISCALI

Sono a carico del Broker tutte le spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto.

Il contratto sarà redatto ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016.

ART. 16 - CAUZIONE

La cauzione definitiva (art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) resa nella misura del 10% (ridotta del 5% se il Broker è in possesso di certificazione ISO) è calcolata sul valore risultante dall'applicazione delle rispettive percentuali indicate dal broker in sede di offerta economica, al valore quadriennale delle polizze in essere di cui al seguente elenco:

COMUNE DI FONTANELLA:

RAMO	PREMIO ANNUO NETTO	PREMIO ANNUO LORDO	SCADENZA CONTRATTO
RCA	2.129,41	2.665,00	25.07.2020
KASKO	969,16	1.100,00	25.07.2020
TUTELA LEGALE	244,44	275,00	31.01.2021
RC ALLOGGI DI E.R.P.	1.573,18	1.923,50	31.01.2021
ALL RISKS	7.328,42	8.959,00	30.04.2021
INFORTUNI COMULATIVA	1.634,14	1.675,00	31.12.2021
RCTO	5.496,93	6.720,00	31.01.2022
RC PATRIMONIALE	2.126,78	2.600,00	31.08.2022

COMUNE DI BARBATA:

RAMO	PREMIO ANNUO NETTO	PREMIO ANNUO LORDO	SCADENZA CONTRATTO
RCA (autovettura)	299,34	357,50	31.10.2020
RCA (porter)	743,74	896,64	31.10.2020
RCA/INFORTUNI CONDUCENTE (apecar)	194,47	222,00	31.10.2020
RCTO	2.862,98	3.500,00	28.02.2022
FURTO	766,87	937,50	28.02.2022
INCENDIO	1.064,70	1.301,60	28.02.2022
INFORTUNI CONDUCENTE (autovettura)	73,16	75,00	31.10.2020
INFORTUNI CONDUCENTE (porter)	73,16	75,00	31.10.2020

La cauzione è svincolata dopo il periodo di valenza contrattuale.

ART. 17 – PENALITÀ

L'Ente applicherà una penale di € 100,00= (cento) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini che verranno di volta in volta stabiliti nelle varie fasi di espletamento del servizio, oltre a quelli già fissati nel presente capitolato, salvo comprovate cause di forza maggiore che il Broker dovrà specificare con apposita lettera all'Ente prima della scadenza del termine fissato. In caso di mancata comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere adottata a giustificazione del ritardo. Le penalità, qualora non pagate durante l'appalto, verranno detratte, senza formalità di sorta, dalla garanzia bancaria o assicurativa di cui al precedente articolo.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dei rapporti sarà competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria – Foro di Bergamo.

ART. 19 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, come previsto dal D.Lgs 209/05, e secondo i massimali stabiliti dall'IVASS.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

ART. 20 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Broker dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Reg. UE 679/2016 e al D.Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'affidamento regolamentato dal presente capitolato.

ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 ed in particolare si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 3 della legge citata.

Il contraente si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai servizi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia.